



COMUNE DI DOLIANOVA
PROVINCIA SUD SARDEGNA
PIAZZA BRIGATA SASSARI

Ordinanza del Sindaco

N. 6 del 03-06-2024

Reg. N. 8

OGGETTO: Misure di salvaguardia dell'igiene e della sicurezza pubblica

IL SINDACO

Premesso che:

- l'incuria delle aree libere non edificate e dei terreni confinanti con i fabbricati, siti all'interno e all'esterno del centro abitato, per la presenza di sterpaglie, rovi, arbusti e erbacce e oggetto di deposito di materiale di risulta e di rifiuti eterogenei, costituiscono un rischio per la propagazione di incendi, oltre che per l'igiene pubblica perché condizione ideale per la proliferazione di ratti, roditori, parassiti e altri agenti infestanti, con conseguente pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata;
- le condizioni climatiche e la presenza e circolazione di animali (cani e gatti) randagi e/o vaganti nel periodo estivo favoriscono la diffusione delle zanzare, zecche ed ogni altro insetto;
- l'abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo costituisce pericolo sia per l'igiene e la salute pubblica, sia per il possibile innesco di incendi;

Dato atto che

- la Regione Sardegna con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/53 del 04 maggio 2023, come modificata e integrata con le successive delibere G.R. n. 11/34 del 30/04/2024 e n. 14/81 del 22/05/2024, ha approvato le Prescrizioni regionali antincendio 2023/2025, come modificate e integrate dalle su riportate delibere, parte integrante del Piano regionale di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, redatto ai sensi della legge 353/2000, al fine della loro immediata applicazione e dell'avvio della campagna informativa rivolta ai cittadini e a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti;
- il suddetto provvedimento prevede lo "stato di elevato pericolo di incendio boschivo" dal 1° giugno al 31 ottobre, periodo che potrà essere modificato, anche per ambiti territoriali specifici e per ulteriori periodi dell'anno, con determinazione del Direttore generale della Protezione Civile;
- gli abbruciamenti di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliato alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, non sono consentiti, tranne in casi

eccezionali esclusivamente a seguito di autorizzazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, secondo i termini e le modalità stabiliti dalle prescrizioni regionali sopra richiamate;

Ritenuto necessario ed urgente programmare tutti gli interventi ed adottare tutte le misure tese ad eliminare le cause che possono costituire innesco di incendi, creare situazioni potenzialmente di pericolo per la circolazione stradale, al fine di tutelare la salute e l'igiene pubblica, e proteggere l'ambiente;

Visti:

- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000;
- la L. 689/1981;
- il R.D. 1265/1934;
- il D.Lgs. 285/1992;
- il DPR 495/1992;
- il D.Lgs. 152/2006;
- il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana;

ORDINA

- ai proprietari, ai conduttori e ai detentori a qualsiasi titolo, siano essi enti pubblici o soggetti privati, di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, ricadenti nel centro abitato, nelle periferie ad esso adiacenti, entro un raggio di metri 50 dalle ultime abitazioni ricadenti in area urbana, nonché nelle aree produttive extraurbane, di procedere ciclicamente e in ogni caso ENTRO E NON OLTRE IL 16 GIUGNO 2024, e successivamente, ogni qualvolta si renda necessario, alla pulizia e manutenzione dei luoghi, alla cura e alla bonifica degli stessi mediante falciatura dell'erba, regolazione delle siepi, rimozione dei residui di falciatura e taglio e conseguente smaltimento secondo le modalità previste dalla legge e/o eventuale aratura superficiale (20 - 30 centimetri), nonché all'allontanamento dei rifiuti di qualsiasi natura eventualmente presenti;
- ai proprietari, ai conduttori o detentori di cortili o fondi di cui sopra, di detenere per non più di una settimana raccolte di acque permanenti in pozzi, cisterne, recipienti senza una difesa meccanica o tecnica che impedisca lo sviluppo di zanzare;
- ai proprietari, ai conduttori o detentori di fabbricati urbani fatiscenti di tenere gli stessi sgombri da immondizie, nonché di provvedere alla falciatura e alla rimozione dell'erba sia all'interno dell'area sia su quelle prospicienti sulla pubblica via;
- a tutti i cittadini di evitare il deposito di cibo o di avanzi che possano fungere da richiamo e sostentamento per gli animali randagi e/o vaganti;
- ai proprietari di cani di custodire i loro animali presso le proprie abitazioni evitando di lasciarli vagare liberi nel centro abitato e nelle campagne circostanti, di sottoporli ai controlli sanitari, di provvedere alla loro cura e disinfestazione ogni qualvolta sia necessario, avvalendosi della consulenza del

Servizio Veterinario, e provvedendo a garantire uno spazio adeguato nel proprio cortile, sufficientemente curato;

- ai proprietari e conduttori delle greggi il divieto di pascolo per un raggio di almeno 100 mt. dal perimetro urbano;

Tali disposizioni si applicano anche alle aree extraurbane del territorio, qualora confinino con il centro abitato di comuni limitrofi, entro un raggio di metri 50 dalle ultime abitazioni ricadenti in area urbana di tali comuni contermini.

AVVERTE

- che l'autorità competente, per quanto disposto con il presente atto, è il Sindaco al quale nei tempi e nei modi di legge potranno essere inoltrati scritti difensivi;
- che la violazione delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, fatta salva l'azione penale, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 come disposto dal comma 1 bis dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;
- che qualora tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di adempiere a quanto sopra descritto non vi provvedano entro il termine del 16 giugno disposto con la presente ordinanza, il comune di Dolianova eseguirà direttamente, previa diffida a provvedere entro 7 giorni, gli interventi necessari addebitandone le spese agli inadempienti interessati, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste;
- che agli eventuali contenziosi relativi alla violazione della presente Ordinanza verranno applicati i principi stabiliti dalla Legge 689/1981 e ss.mm.ii.;
- che ai sensi dell'art. 3 comma 4° della legge n. 241/1990 avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna (D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

DEMANDA

all'ufficio Tecnico Comunale l'esecuzione della presente Ordinanza relativamente alle aree e agli spazi di proprietà Comunale;

alla Polizia Locale, alla forza pubblica e alle Autorità sanitarie, l'incarico di far rispettare le disposizioni dettate dal presente provvedimento e la vigilanza per la corretta osservanza della presente ordinanza

DISPONE

che alla presente ordinanza sia data adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione nell'Albo pretorio comunale, e l'inserimento nel sito istituzionale dell'ente

la sua trasmissione:

- al Prefetto;
- al Settore Urbanistico Manutentivo;

- al Comando Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano;
- alla Stazione Carabinieri;
- alla A.S.L. CAGLIARI – Servizio igiene ambientale;
- alla Stazione Corpo Forestale di Dolianova;
- All'Assessorato Regionale della difesa dell'Ambiente.

**IL SINDACO
PIRAS IVAN**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune al n.859 in data odierna per quindici giorni consecutivi

Lì 03-06-2024

Il Responsabile del Servizio
f.to

Copia conforme ad uso amministrativo,